

Al Sig. PREFETTO di COSENZA  
SEDE  
(da inviarsi via Fax per il tramite della Segreteria del Comune di Cariatì con Urgenza ed  
entro la giornata odierna)

E p.c. al Sig. Sindaco del Comune di Cariatì  
SEDE

Oggetto: **Violazione art 193 T.U. 267/2000 - mancato riequilibrio bilancio 2012.**

I sottoscritti Consiglieri Comunali di Cariatì Filomena GRECO, Mario SERO, Tommaso CRITELLI e Francesco COSENTINO, comunicano che il Consiglio di Stato con ordinanza Nr. 833/2013, depositata in segreteria 11/03/2013, accogliendo il ricorso proposto dai sottoscritti consiglieri di opposizione, ha sospeso gli effetti della delibera del Consiglio Comunale di Cariatì nr. 63 del 29/11/2012 avente ad oggetto **"Approvazione dell'esercizio finanziario 2012. Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione stato di attuazione dei programmi. Art. 196 D.lgs 267/2000"**.

Considerato che

- la mancanza del riequilibrio di bilancio entro il 30 settembre 2012 ed il successivo assestamento da effettuarsi entro il 30 Novembre 2012 comportano l'applicazione dell'art. 193 ultimo comma del Testo Unico 267/2000;
- l'attuale fase di incertezza e confusione continua inesorabilmente a provocare danni all'Ente i cui costi dovranno essere pagati dai cittadini;
- è necessario e non più procrastinabile arginare e contenere i danni a carico del Comune mediante l'adozione dei provvedimenti di competenza per il ripristino della legalità all'interno del Comune di Cariatì


chiedono

alla V. S. di voler intervenire con ogni urgenza per quanto di competenza.

Si allega copia Ordinanza 833/2013 del 11/03/2013.


Cariatì, Li 12/03/2013

Filomena GRECO      Mario SERO      Tommaso CRITELLI      Francesco COSENTINO




**COMUNE DI CARIATI**  
Provincia di Cosenza  
UFFICIO SEGRETARIA

PRESENTATA IL **12 MAR 2013**  
IL RESPONSABILE



N. 00833/2013 REG.PROV.CAU.  
N. 00507/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 507 del 2013, proposto da:

Filomena Greco, Tommaso Critelli, Mario Sero e Francesco Cosentino, rappresentati e difesi dall'avv. Alfredo Gualtieri, con domicilio eletto presso l'avv. Giuseppe Cosco in Roma, via Anapo, n. 29 (studio Di Gravio-Gizzi);

**contro**

Comune di Cariati, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n. 6;

**nei confronti di**

Filippo Giovanni Sero e Leonardo Celeste, non costituiti in giudizio;

**per la riforma**

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sezione II, n. 00012/2013, resa tra le parti, concernente deliberazione del Consiglio comunale di Cariati n. 63 del 29.11.2012, avente ad oggetto

“Approvazione dell’esercizio finanziario 2012. Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione stato di attuazione dei programmi. Art. 193 D.lgs. 267/2000”;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cariati;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2013 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Alfredo Gualtieri e Oreste Morcavallo;

Considerato che sono emersi elementi tali da indurre il Collegio a discostarsi da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, considerato in particolare che la deliberazione impugnata è stata, comunque, assunta in assenza del quorum incidente sulla regolare composizione del Consiglio comunale e che, sia pure ad un primo, sommario esame proprio della fase cautelare, la circostanza appare aver costituito lesione del diritto all’Ufficio degli attuali appellanti;

Ritenuto che sussistono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 507/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccharini, Presidente

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Nicola Gaviano, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

Il 11/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)